

MILANO, 13 LUGLIO 2020

Spettabile clientela

OGGETTO: NUOVO CONTEGGIO DEL FRINGE BENEFIT PER I VEICOLI DI NUOVA IMMATRICOLAZIONE CONCESSI AI DIPENDENTI IN USO PROMISCO, CON DECORRENZA DAL 1° LUGLIO 2020.

La Legge di Bilancio 2020 (art. 1, commi 632-633, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160) ha previsto l'applicazione di **nuove percentuali** per il calcolo del **fringe benefit dei veicoli di nuova immatricolazione concessi ai dipendenti in uso promiscuo, con decorrenza dai contratti stipulati dal 1° luglio 2020.**

Il criterio di calcolo attuale prevede che il *fringe benefit* sia determinato applicando la percentuale del 30% su un importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 km, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio del veicolo desumibile dalle Tabelle ACI, al netto dell'ammontare eventualmente trattenuto al dipendente. Pertanto, la formula applicabile è la seguente:

$$30\% \times 15.000 \text{ km} \times \text{Costo per Km Tabelle ACI}$$

La nuova normativa modifica la precedente percentuale fissa del 30%, prevedendo l'applicazione di **diverse percentuali** a seconda del livello di emissioni di anidride carbonica (CO₂) del veicolo attribuito al dipendente.

In particolare, le percentuali applicabili ai differenti veicoli sono le seguenti:

Valori di emissione di CO ₂ del veicolo	II° Semestre 2020	2021
non superiori a 60 g/km	25%	25%
tra 60,1 g/km e 160 g/km	30%	30%
tra 160,1 g/km e 190 g/km	40%	50%
superiori a 190 g/km	50%	60%

Ai fini del calcolo del fringe benefit per i veicoli concessi ai dipendenti ad uso promiscuo, pertanto, occorre distinguere:

- per i **contratti stipulati fino al 30 giugno 2020**, continua a costituire fringe benefit il 30% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle Tabelle nazionali dell'ACI, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti o corrisposti dal dipendente;
- per i **contratti stipulati dal 1° luglio 2020**, si applicano invece le nuove percentuali previste dalla Legge di Bilancio 2020, a seconda del livello di emissioni di anidride carbonica (CO₂). In particolare:
 - per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, con valori di emissione di anidride carbonica non superiori a grammi 60 per chilometro (g/km di CO₂), si assume il 25%

dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali dell'Acì, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente;

- la percentuale del 25%, è elevata al 30% per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 60 g/km ma non a 160g/km;
- la percentuale del 30% è elevata al 40% per l'anno 2020 e al 50% a decorrere dall'anno 2021 per i veicoli con valori di emissione superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km;
- infine, per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 190 g/km, la percentuale è pari al 50% per l'anno 2020 e al 60% a decorrere dall'anno 2021.
- A disposizione per chiarimenti, porgiamo cordiali saluti.

Dott. Monica Melani Centurion P.S.SPA STP